

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti[ed eventualmente indirizzo]	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) _____ (qualifica e ufficio) _____
certifico che le n. _____ (_____) firme, apposte in mia
presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

_____, il _____

(timbro e firma) _____

Bollo

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Comune di _____

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

_____, il _____

Il Sindaco

(o il funzionario delegato)

(timbro e firma)

Bollo

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 20 settembre 2025

VIDIMAZIONE

Bollo

_____, il _____

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Disposizioni per il superamento dell'"Atto Dovuto" e per la tutela del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate nell'esercizio delle proprie funzioni

Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. La presente legge ha l'obiettivo primario di sostituire integralmente il principio e la prassi del cosiddetto "atto dovuto" nelle indagini preliminari a carico del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (di seguito "personale in divisa"), superando ogni automatismo investigativo e ogni percezione distorta che tale automatismo possa costituire di per sé una garanzia procedurale. L'intento è di introdurre un nuovo sistema che assicuri trasparenza e legalità attraverso vere e sostanziali tutele per il personale impegnato nell'assolvimento dei propri doveri.

2. La legge mira a rafforzare la presunzione di legittimità delle azioni compiute nell'esercizio delle funzioni istituzionali, in particolare quelle che implicano l'uso della forza o delle armi, nel pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, riconoscendo la specificità del contesto operativo ad alto rischio e la pressione decisionale a cui il personale in divisa è sottoposto.

Articolo 2 - Modifiche al Codice di Procedura Penale in materia di iscrizione delle notizie di reato e superamento dell'"atto dovuto"

1. Al Codice di Procedura Penale sono apportate le seguenti modificazioni: all' articolo 335, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente - "Qualora l'iscrizione sia relativa a reati commessi da appartenenti alle Forze di Polizia o alle Forze Armate nell'esercizio delle loro funzioni, l'iscrizione della notizia di reato è comunicata immediatamente all'Amministrazione di appartenenza, la quale, ha facoltà di nominare un proprio difensore e di avvalersi della facoltà e dei diritti attribuiti all'indagato e al suo difensore, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 100".

Articolo 2-bis - Modifiche all'Articolo 360 del Codice di Procedura Penale

1. All'articolo 360 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Quando gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui al comma 1 sono disposti su coe o persone che attengono all'operato di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di militari nell'esercizio delle loro funzioni o del servizio compiuti con l'uso delle armi o di altro mezzo di coercizione fisica, l'avviso di cui al comma 1 è notificato anche all'Amministrazione di appartenenza dell'agente o militare. L'Amministrazione, a tutela del proprio operato e della legittimità dell'azione compiuta in servizio, esercita le facoltà previste dal presente articolo, compresa la nomina di propri consulenti tecnici che affiancheranno i consulenti di parte nominati dall'indagato. L'agente indagato ha facoltà di utilizzare le perizie effettuate dai consulenti dell'Amministrazione, delle quali comunque il Pubblico Ministero non potrà avvalersi salvo che non lo richieda espressamente l'indagato".

Articolo 3 - Modifiche all' articolo 53 del Codice Penale sull'uso legittimo delle armi e presunzione di legittimità

1. All'articolo 53 del Codice Penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'uso della forza o delle armi da parte dell'agente di pubblica sicurezza, dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o del militare, nell'adempimento di un dovere del proprio ufficio o per respingere una violenza o vincere una resistenza all'Autorità, si presume legittimo salvo prova contraria, qualora sia l'unica condotta idonea a conseguire lo scopo ed esista un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. La valutazione della proporzionalità e della necessità è operata in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, alla gravità della minaccia e alla prevedibilità delle conseguenze immediate, e tiene conto, in particolare, della percezione ragionevole e non arbitraria del pericolo da parte dell'agente al momento dell'intervento – anche se successivamente tale percezione si riveli inesatta –, nonché dello stato di stress operativo, della scarsità di tempo per la decisione e delle informazioni disponibili in quel preciso istante e del livello di addestramento effettivamente conseguito dall'operatore. L'Autorità Giudiziaria è tenuta a disporre una perizia per accertare l'adeguatezza dei programmi addestrativi predisposti dall'Amministrazione di appartenenza dell'agente indagato, in relazione all'evento in cui egli è rimasto coinvolto e dell'effettivo svolgimento dei programmi addestrativi".

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 53 del Codice Penale, è aggiunto un nuovo articolo: "Articolo 53-bis - Circostanza attenuante per l'uso di strumenti di coercizione e per lo stato di stress operativo: "salvo l'ipotesi di dolo, se il reato è stato commesso da un agente o ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, o da un militare, nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di funzioni di servizio, con l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, e la condotta è stata determinata da una percezione distorta, errata o sproporzionata del pericolo reale dovuta allo stato di stress operativo, alla concitazione dell'azione, alla scarsità di tempo per la decisione, ad un elevato stato di pressione psicologica o da un inadeguato livello di addestramento imputabile all'Amministrazione di appartenenza, la pena è diminuita fino a un terzo. Tale circostanza si applica anche quando il fatto è commesso attraverso l'utilizzo del Taser, e l'agente, pur rispettando i protocolli operativi, ha causato un evento non prevedibile a causa delle condizioni soggettive del soggetto colpito. Il giudice valuta tale circostanza anche in relazione alla documentata pericolosità del soggetto, ai suoi precedenti specifici, o alla sua condotta violenta o aggressiva dimostrata in passato.

Articolo 3-ter - Uso del Taser e scriminante

1. L'uso del Taser da parte del personale di cui all'articolo 1 è legittimato al fine di respingere una violenza, vincere una resistenza o neutralizzare un soggetto pericoloso, quando l'impiego di tale strumento rispetti le seguenti regole di ingaggio: a) L'uso avviene in situazioni di estrema necessità, quando l'uso della forza fisica non è sufficiente a controllare la minaccia; b) È preceduto, laddove le condizioni lo consentono, da un avvertimento verbale rivolto al soggetto; c) L'arma è puntata al tronco del soggetto, con l'intenzione di evitare testa, collo e organi vitali; d) L'operatore si attiene ai protocolli di sicurezza e formazione specifici per il Taser, inclusa l'attivazione dei soccorsi sanitari in caso di necessità.

2. L'operatore che agisce in conformità alle regole d'ingaggio di cui al comma 1 non è punibile, anche qualora l'azione abbia avuto un esito non voluto o prevedibile a causa del movimento e delle condizioni di salute del soggetto colpito, salvo i casi di dolo.

continua nel retro...

